

Interrogazione n.533

Il campo di atletica Andrea Gorla è stato dato in concessione alla società sportiva Tricacria ASD con contratto repertorio n.17.561 del 27/08/2009, scaduto il 31.08.2019 e prorogato sino a nuova aggiudicazione.

Prima della scadenza naturale del contratto, l'ufficio sport ha attivato la procedura per l'istruttoria amministrativa che porterà all'indizione di una nuova gara d'appalto. In particolare ha richiesto la determinazione del nuovo canone all'ufficio patrimonio ed ha elaborato una bozza di disciplinare di gestione della nuova concessione e del nuovo regolamento apportando modifiche ed integrazioni rispetto a quello vigente.

A norma dell'art.165 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

*1. Nei contratti di concessione ....., la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo .... riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.*

*2. L'equilibrio economico finanziario ..... rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.*

Ne consegue che, in condizioni normali, è totalmente demandato al concessionario il rischio di impresa.

La situazione post emergenziale, unita al fatto che le strutture oggetto della concessione versano in condizioni di usura grave e richiedono investimenti di notevole entità, inducono ad una prudente valutazione circa la presenza di difficoltà nell'assegnazione del contratto a qualsivoglia gestore.

L'ipotesi di una partecipazione alla futura gara dell'attuale concessionario è aleatoria ma ipotizzabile in quanto concretamente consapevole dei dettagli che possono influire sulla determinazione di un'eventuale offerta, senza aver la necessità di ulteriori approfondimenti sull'impianto (manutenzioni, costi di gestione, incidenza degli incassi stimati, ecc.). Inoltre, normalmente, il gestore uscente, salvo casi specifici, a scadenza contratto partecipa alla gara per la riassegnazione del contratto di concessione al fine di dare continuità al rapporto con l'Amministrazione concedente e sempreché sussistano le condizioni economiche per sostenere un Piano Economico Finanziario in equilibrio per l'intero periodo di concessione. Non solo ma trattandosi di impianto con destinazione d'uso specifica quale campo di atletica è intuitivo che i soggetti potenzialmente interessati alla gestione avranno l'obbligo di consentire esclusivamente la pratica dell'atletica leggera.

L'indizione del bando per l'individuazione di un nuovo concessionario deve essere preceduta dalla quantificazione di un canone concessorio che tiene conto dello stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature. Il bando sarà strutturato in modo da contenere tutte le condizioni di gestione dell'impianto nel rispetto degli equilibri del piano economico finanziario nel quale occorrerà considerare le voci di entrata stimate e le voci di costo che si prevede di dover sostenere nel corso della concessione.

Il coinvolgimento dell'Avvocatura comunale sarebbe giustificato se vi fosse materia prima da sottoporre all'esame della stessa: l'art. 42 del D.lgs. 50/2016 specifica la sussistenza di *“conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.”*

L'Assessore allo Sport non verrà mai coinvolta, né lo è mai stata, nella elaborazione dei documenti di gara e successivi alla stessa così come non può aver avuto, e non avrà, alcun contatto diretto o indiretto con i potenziali concorrenti sul tema concessione pista di atletica Andrea Gorla e pertanto non sussiste alcun elemento di influenza sull'esito di una gara che non è ancora nemmeno nel cassetto non essendo pervenuta, ad oggi, la quantificazione del canone concessorio da parte dell'ufficio competente.

Appare comunque ovvio sottolineare che gli operatori economici, che saranno in possesso dei requisiti prescritti dal futuro bando di gara, saranno invitati a partecipare alla selezione al di là del fatto che si dubiti o meno della consistenza numerica, esigua o rilevante, degli stessi. Il favorire la massima partecipazione alle gare da parte dei soggetti interessati resta un principio generale che viene puntualmente rispettato da parte dell'Amministrazione Comunale.